

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEL FANGO (CER 19 08 05) PRODOTTO PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA PREALPI SERVIZI S.R.L. E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI.

APPALTO SUDDIVISO IN LOTTI 4 FUNZIONALI:

LOTTO 1 - CIG 7240931D47

LOTTO 2 - CIG 7240934FC0

LOTTO 3 - CIG 724094158A

LOTTO 4 - CIG 7240949C22

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Luca Bonino

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 - Durata.....	3
Art. 3 - Importo dell'appalto	4
Art. 4 - Norme applicabili e documenti contrattuali	5
Art. 5 - Normativa SISTRI	5
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato	6
Art. 7 - Descrizione del servizio	6
Art. 8 - Nolo di cassoni.....	6
Art. 9 - Trasporto	7
Art. 10 - Compilazione dei FIR	7
Art. 11 - Prelievo e Analisi del fango	8
Art. 12 - Recupero e/o Smaltimento	9
Art. 13 - Programma di servizio	9
Art. 14 - Modalità di pagamento.....	10
Art. 15 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	11
Art. 16 - Oneri a carico dell'appaltatore	11
Art. 17 - Organico dell'appaltatore.....	12
Art. 18 - Rischi e sicurezza	12
Art. 19 - Requisiti.....	14
Art. 20 - Cauzioni, garanzie e coperture assicurative	16
Art. 21 - Inadempienze e penali.....	17
Art. 22 - Recesso e Risoluzione del contratto.....	18
Art. 23 - Esecuzione in danno	19
Art. 24 - Risoluzione delle controversie.....	19
Art. 25 - Spese contrattuali, imposte e tasse.....	20
Art. 26 - d.lgs. n. 231/2001 e obblighi di rispetto del Codice Etico	20
Art. 27 - Obblighi di riservatezza	20
Art. 28 - Trattamento dei dati personali	20

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto, recupero e/o smaltimento dei fanghi biologici disidratati meccanicamente - codice CER 190805 e stato fisico "fangoso palabile" - derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei servizi complementari di nolo di cassoni a tenuta coperti¹, movimentazione degli stessi, campionamento ed analisi dei fanghi secondo quanto previsto dal DGR Lombardia n. X/2031 del 01/07/2014 come modificato e integrato dal DGR Lombardia n. X/7076 del 11/09/2017.
2. Ai sensi dell'art. 28 del Codice, la prestazione principale del contratto è il recupero e/o smaltimento dei fanghi, le altre prestazioni contrattuali sono secondarie.
3. Luogo di esecuzione del servizio è la provincia di Varese: i fanghi sono prodotti presso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane gestiti da Prealpi Servizi S.r.l. (di seguito, per brevità, Prealpi o Committente) di cui all'Allegato "A" e si precisa fin d'ora che tale elenco è indicativo e riflette la situazione al momento della stesura del presente capitolato, pertanto nel periodo di vigenza del contratto la Committente avrà la facoltà di estendere il contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni ad altri impianti qualora ne assumesse la gestione nonché di sospendere e/o interrompere il servizio presso uno o più impianti senza che l'Appaltatore possa per questo avanzare richieste o pretese.
4. Le caratteristiche chimico-fisiche dei fanghi sono riportate nell'Allegato "D" che contiene l'ultimo certificato di analisi di ogni impianto e i certificati analitici di caratterizzazione eseguiti in osservanza del DGR n. X/2031 del 01/07/2014 della Regione Lombardia ("Linee guida per il trattamento dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali e per il loro successivo utilizzo a beneficio dell'agricoltura").
5. L'appalto è articolato in 4 lotti funzionali, denominati "Lotto 1", "Lotto 2", "Lotto 3" e "Lotto 4"; le caratteristiche di ciascun lotto sono riportate nell'Allegato "B".
6. I quantitativi di fango prodotto presso ogni singolo impianto e riportati nell'Allegato "B", sono stati valutati sulla base dei dati del biennio 2015-2016 e sono da ritenersi puramente indicativi, non vincolanti in alcun modo per la Committente in quanto soggetti a variazioni nel corso dell'anno, in aumento o in diminuzione, in relazione alla variabilità dei carichi in ingresso ed alle condizioni di funzionamento degli impianti di depurazione.

ART. 2 - DURATA

1. La durata dell'appalto è di 12 (dodici) mesi, che decorreranno dal verbale di consegna del servizio.
2. Il contratto s'intende risolto automaticamente e di diritto, ai sensi dell'art. 1353 del

Codice Civile, nell'ipotesi di cessazione anticipata del servizio idrico di cui Prealpi Servizi S.r.l. è titolare in regime di affidamento diretto, (*in house providing*), salvo che la stessa Prealpi non convenga la cessione del contratto al soggetto eventualmente subentrante nella gestione del servizio idrico interessato, per la quale l'appaltatore presta sin d'ora, anche i sensi e per gli effetti dell'art. 1406 c.c., il proprio consenso.

In tal caso, all'Appaltatore è pagato il corrispettivo relativo al servizio effettivamente reso, senza che lo stesso possa pretendere da Prealpi alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale estinzione dell'appalto.

3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. Il valore complessivo presunto e non garantito dell'appalto è pari a € 2.155.620,00 oltre IVA; ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 non sono previsti costi per oneri della sicurezza derivanti da rischio specifico o da rischi per interferenza. Il costo della manodopera complessivo stimato è pari a € 323.343,00.

L'importo stimato a base di gara di ogni singolo lotto è il seguente:

Lotto	CIG	Quantità ton/anno	Prezzo €/ton	Importo €/anno	Oneri della sicurezza	Manodopera
1	7240931D47	5.500	97,00	533.500,00	€ 0,00	€ 80.025
2	7240934FC0	5.644	100,00	564.400,00	€ 0,00	€ 84.660
3	724094158A	4.860	102,00	495.720,00	€ 0,00	€ 74.358
4	7240949C22	5.620	100,00	562.000,00	€ 0,00	€ 84.300

Gli importi sopra riportati sono calcolati moltiplicando la quantità per il prezzo unitario posto a base di gara che è espresso in euro/tonnellata, IVA esclusa; tali prezzi sono riferiti esclusivamente a fanghi idonei all'utilizzo in agricoltura ai sensi del citato DGR Lombardia X/2031 come modificato e integrato dal DGR Lombardia n. X/7076 del 11/09/2017.

2. Per i fanghi che dovessero, per qualunque ragione, risultare "non idonei" è fissato il prezzo unitario - e unico per tutti i lotti - di 145,00 €/ton (centoquarantacinque/00 euro) al quale si applicherà il ribasso d'asta calcolato con la formula:

$$\text{ribasso percentuale} = \frac{\text{prezzo a base di gara} - \text{prezzo offerto}}{\text{prezzo a base di gara}}$$

Prealpi si riserva comunque la facoltà di verificare la congruità di tale prezzo al momento della necessità e, all'esito negativo della verifica, rivolgersi ad altro operatore economico ovvero procedere in contraddittorio con l'Appaltatore ad una revisione del prezzo per la

prestazione principale e/o le prestazioni secondarie.

3. Trattandosi di contratto da stipulare “a misura” ai sensi dell’art. 3, lettera eeeee), del Codice, i corrispettivi contrattuali subiranno le variazioni determinate dai quantitativi di servizi effettivamente e regolarmente fruiti.

4. Ai sensi dell’art. 106, co. 12, del Codice, Prealpi, qualora in corso di esecuzione dei contratti si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione ai medesimi patti e condizioni.

ART. 4 - NORME APPLICABILI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- il d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e smi (anche, per brevità, Codice);

le normative ambientali, inclusa la normativa SISTRI, e in particolare:

- il d.lgs. n. 152/2006 e smi;
- il d.lgs. n. 99/1992 e smi;
- il d.m. n. 406 del 28/04/1998;
- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e smi;
- il DGR Lombardia n. X/2031 del 01/07/2014, il DGR Lombardia n. X/5269 del 06/06/2016 e il DGR n. X/7076 del 11/09/2017;

nonché la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare:

- il d.lgs. n. 81 del 2008 e smi,

che l’Appaltatore dichiara di conoscere e si impegna a rispettare.

2. Sono parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto (d’ora innanzi, per brevità, anche il Contratto) i seguenti documenti:

- a) il Bando di gara e il Disciplinare complementare;
- b) il presente Capitolato speciale d’appalto e i suoi allegati;
- c) i documenti della sicurezza;
- d) l’offerta economica degli aggiudicatari (anche, per brevità, l’Appaltatore, l’Aggiudicatario, l’Appaltatore o l’Esecutore).

ART. 5 - NORMATIVA SISTRI

1. Stante l’emanazione del d.m. Ambiente e Tutela Territorio e Mare del 28/09/2010 (“Modifiche e integrazioni al Decreto 17/12/2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”) e smi, l’Appaltatore dovrà conformarsi, nella

gestione dell'appalto, alle prescrizioni introdotte da tale normativa e vigenti al momento dell'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore dovrà quindi garantire l'operatività delle registrazioni dei movimenti dei rifiuti attraverso la disponibilità dei sistemi di tracciabilità previsti dalla normativa.

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 7 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio comprende - e i prezzi di cui al precedente articolo 3 remunerano - le seguenti prestazioni:

- a) **il noleggio di idonei cassoni**/containers scarrabili, nel numero previsto per ciascun lotto (Allegato "C"), che dovranno essere a norma di legge come meglio specificato al successivo articolo 8.
- b) **la movimentazione dei cassoni**, che dovranno essere caricati, scaricati e posizionati nelle aree indicate dal personale incaricato dalla Committente; qualora si verificano perdite di materiale durante le operazioni di carico dell'automezzo, l'Appaltatore dovrà provvedere a pulire l'area di carico, lasciando la pavimentazione antistante il fronte di carico perfettamente pulita;
- c) **il trasporto dei cassoni**, come specificato nel successivo articolo 9;
- d) **la predisposizione dei Formolari di Identificazione dei Rifiuti (FIR)** secondo la normativa vigente, come specificato al successivo articolo 10;
- e) **il prelievo** dei campioni di fango disidratato presso gli impianti **e le analisi** degli stessi, come specificato nel successivo articolo 11;
- f) **il recupero e/o lo smaltimento** dei fanghi biologici disidratati, come specificato nel successivo articolo 12.

ART. 8 - NOLO DI CASSONI

1. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, presso gli impianti del/i lotto/i che si è aggiudicato, il numero di cassoni previsto nell'Allegato "C".

2. Tutti i cassoni/containers scarrabili devono essere a norma di legge, ovvero a perfetta tenuta stagna e coperti. In particolare cassoni dovranno essere tali da:

- permettere la copertura (progressiva e completa), per evitare l'immissione, all'interno degli stessi, di qualsiasi liquido o solido estraneo al contenuto raccolto;
- evitare, durante il trasporto, qualsiasi dispersione di materiale;
- garantire la massima sicurezza sotto il profilo igienico-sanitario, sia durante il

trasporto, sia durante lo stazionamento presso gli impianti.

3. I cassoni dovranno essere puliti e non maleodoranti; dovranno inoltre essere completamente esenti da sostanze e/o materiali contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica finale del rifiuto smaltito.

4. I containers/cassoni scarrabili non ritenuti idonei da Prealpi poiché non conformi con quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, dovranno essere prontamente sostituiti. La mancata tempestiva sostituzione porterà all'applicazione della penale di € 150,00, salvo che il fatto non costituisca un inadempimento più grave (*vd.* successivo art. 18).

ART. 9 - TRASPORTO

1. L'Appaltatore dovrà fornire, con la cadenza stabilita in accordo con i responsabili degli impianti, automezzi con conducente, dotati di tecnologie idonee alla movimentazione dei cassoni stessi, al prelievo, alla rimozione e all'allontanamento dei rifiuti; il servizio dovrà essere garantito anche durante le festività e nei giorni di limitazioni alla circolazione: la richiesta e l'ottenimento del permesso di circolazione all'autorità competente saranno a carico dell'Appaltatore.

2. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere abilitati al trasporto del CER 19 08 05; gli automezzi e le attrezzature sono mantenuti in stato di efficienza a cura e spese dell'Appaltatore e devono essere assoggettati a verifica periodica; tutti i mezzi devono rispettare le norme relative agli scarichi ed alle emissioni gassose, in vigore o che siano emanate durante il periodo contrattuale; l'Appaltatore è a ogni effetto responsabile della regolarità degli automezzi adoperati per lo svolgimento del servizio e sono altresì a suo carico tutti gli oneri conseguenti al servizio oggetto dell'appalto, nessuno escluso, quali consumi, manutenzioni, ammortamenti, spese generali, assicurazioni, imposte e tasse, ecc..

3. L'Appaltatore, oltre che ad utilizzare automezzi ed attrezzature idonei ed adeguati all'esecuzione del servizio, è obbligato a sostituirli non appena dovessero risultare inefficienti, non consoni allo svolgimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato o dovessero essere privati delle omologazioni loro prescritte;

4. Ogni trasporto di rifiuti deve essere accompagnato dal formulario di identificazione (FIR).

5. Ogni automezzo non potrà trasportare una quantità di rifiuti superiore al peso utile ammesso, così come risultante dal libretto di circolazione del mezzo. Prealpi, in nessun caso, si farà carico di contravvenzioni o infrazioni contestate e relative all'eventuale violazione di norme del Codice della Strada.

ART. 10 - COMPILAZIONE DEI FIR

1. I Formulari di Identificazione dei Rifiuti sono predisposti, a cura dell'Appaltatore, nel

rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del d.lgs. 152/2006. Nello specifico si prega di porre particolare attenzione a quanto indicato nella sezione 6 relativa alle "QUANTITÀ":

- a. **negli impianti dotati di pesa** (vd. Allegato "A") l'automezzo deve essere pesato una prima volta in ingresso all'impianto (tara) e quindi nuovamente dopo il prelievo del rifiuto (peso lordo); entrambe le operazioni sono svolte dal personale di Prealpi in contraddittorio con l'autista dell'automezzo che rappresenta l'Appaltatore; il peso netto, che ha valenza di pesata definitiva, deriva dalla seguente operazione aritmetica:

$$\text{peso netto} = \text{peso lordo} - \text{tara}$$

L'autista, nella sezione 6 del FIR, indicherà tali valori e NON barrerà la voce "Peso da verificarsi a destino"; l'operatore dell'impianto di destino, nella sezione 11, dovrà indicare tale peso.

- b. **per gli impianti non dotati di pesa**, in detta sezione occorre indicare il quantitativo presunto espresso in litri (1 cassone = 10.000 litri) e andrà barrata la voce "Peso da verificarsi a destino".

2. La quarta copia del FIR, compilata in tutte le sue parti, timbrata e firmata dal destinatario:

- I. deve essere restituita a Prealpi entro 40 gg. dalla data di accettazione a destino;
- II. deve essere inviata, con scansione in formato pdf, all'indirizzo e-mail di riferimento (vd. Allegato "A"), entro 48 ore dalla fine del trasporto.

ART. 11 - PRELIEVO E ANALISI DEL FANGO

1. Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore è tenuto a verificare l'idoneità del sistema di smaltimento dei rifiuti adottato rispetto alle caratteristiche degli stessi.
2. Il prelievo dei campioni di fango e l'esecuzione delle analisi di caratterizzazione dei rifiuti prima del loro smaltimento è a carico dell'Appaltatore.
3. Copia in originale dei certificati analitici, rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO/IEC 17025 ACCREDIA, dovrà essere consegnata a Prealpi entro 7 gg dalla data di termine delle analisi e, comunque, prima della scadenza del certificato.
4. I controlli analitici per la caratterizzazione del fango dovranno essere ripetuti almeno con la periodicità prevista dal DGR Lombardia n. X/2031 del 01/07/2014, come modificato e integrato dal DGR Lombardia n. X/7076 del 11/09/2017 (cfr. Allegato "C"), anche se in concomitanza con la scadenza del contratto.
5. Su ogni campione devono essere determinati almeno i parametri previsti dai sopracitati DGR utilizzando le metodiche ivi suggerite o, comunque, metodiche tali da garantire, per la matrice indagata, prestazioni almeno comparabili.

ART. 12 - RECUPERO E/O SMALTIMENTO

1. Le operazioni di recupero e di smaltimento dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i, dal d.lgs. 99/1992 e s.m.i e dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. Per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, si ritengono idonee quelle in cui è previsto lo smaltimento finale classificato tra D1 e D12 (*rif.* Allegato B del d.lgs. 152/06). L'operazione di deposito preliminare (D15) è consentita solo in casi eccezionali, ovvero per la temporanea inagibilità o indisponibilità dell'impianto finale di destinazione.
3. Come previsto dalla normativa vigente, i fanghi biologici dovranno essere sottoposti a trattamento prima del loro eventuale recupero in agricoltura. L'operazione di messa in riserva (R13) è consentita solo in casi eccezionali, ovvero per la temporanea inagibilità o indisponibilità dell'impianto finale di destinazione.
4. Per le citate operazioni di deposito preliminare e di messa in riserva (D15 e R13) è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere a Prealpi copia conforme del formulario, attestante il corretto avvenuto smaltimento/recupero definitivo; tale formulario deve riportare nelle annotazioni il riferimento al numero e alla data del formulario di messa in riserva.
5. L'Appaltatore, in caso di situazioni eccezionali di indisponibilità del/i proprio/i impianti e previa esplicita autorizzazione da parte di Prealpi Servizi Srl, può destinare i fanghi ad altri impianti debitamente autorizzati in qualità di intermediario; il ricorso all'intermediazione è altresì ammesso nel caso in cui i fanghi dovessero, per qualunque ragione, risultare "non idonei" al recupero in agricoltura e dovessero quindi essere avviati a diversa operazione di recupero presso impianti di terzi.

ART. 13 - PROGRAMMA DI SERVIZIO

1. **Interventi programmati:** entro il giovedì della settimana precedente, Prealpi invia a mezzo e-mail alla casella di posta indicata dall'Appaltatore, un programma di servizio settimanale degli smaltimenti, nel quale saranno specificati il luogo, il giorno e l'orario del prelievo. Prealpi ha comunque la facoltà di variare il programma con un preavviso minimo di 24 ore rispetto alla data e ora precedentemente comunicate. L'Appaltatore si obbliga ad organizzare il servizio in modo tale da assicurare la corretta operatività dell'impianto di depurazione; pertanto i cassoni dovranno essere tra loro intercambiabili, in modo da assicurare la consegna di uno o più cassoni scarrabili vuoti all'impianto di depurazione ed il contestuale ritiro degli stessi col medesimo automezzo.
2. **Interventi urgenti:** in caso di necessità, Prealpi può richiedere l'esecuzione di interventi in urgenza, i quali dovranno essere effettuati entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore dalla data di richiesta. La richiesta di intervento urgente sarà preceduta da comunicazione telefonica e/o a mezzo fax/posta elettronica, che dovrà ritenersi

pienamente valida agli effetti dei termini di inizio dell'intervento. L'intervento urgente è remunerato con una maggiorazione *una tantum* di € 200,00 (duecento/00 euro).

3. L'Appaltatore ha la facoltà di fare le proprie osservazioni e riserve e di proporre modifiche al fine di ottimizzare il servizio; l'Appaltatore non può, in alcun caso, apportare modifiche unilaterali all'esecuzione dei servizi: ogni modifica rispetto al programma dovrà essere preventivamente autorizzata dal DEC di Prealpi Servizi Srl o da persona da lui incaricata.

4. Il mancato rispetto del programma di servizio, a seconda della gravità del fatto, potrà essere causa di:

- contestazione/riciamo scritto/contestazione di non conformità;
- applicazione delle penali/risoluzione del contratto, in considerazione della gravità e/o della recidività delle violazioni.

ART. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'Appaltatore fatturerà mensilmente a Prealpi i servizi resi, regolarmente eseguiti e non contestati.

2. L'Appaltatore dovrà emettere un'unica fattura mensile per ogni Lotto (CIG), che dovrà essere corredata da:

- a. elenco dei singoli carichi, trasporti e smaltimenti effettuati, suddivisi per impianto di produzione;
- b. copia fotostatica leggibile delle IV copie dei FIR, timbrate e firmate dall'impianto di destino dei rifiuti.
- c. quietanza rilasciata da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti e/o mandatarie, delle fatture da loro emesse nei confronti dell'appaltatore per i medesimi servizi, inerenti all'oggetto e/o al periodo fatturato.

3. Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti di cui sopra, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data della presentazione della fattura, a mezzo di bonifico bancario.

4. Per i pagamenti valgono le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'Appaltatore dovrà comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto.

5. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione, alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. Ai sensi dell'art. 30, co. 5-bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte di Prealpi, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di

regolarità contributiva.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.
3. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Prealpi al risarcimento del danno, è causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi si considerano compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di gara, tutti gli oneri e gli obblighi - diretti e indiretti - necessari ai fini della corretta esecuzione del contratto. A mero titolo di esempio sono quindi compresi:
 - tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti all'appalto, I.V.A. esclusa;
 - tutte le spese e gli oneri per le prove prescritte dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti e quelle che Prealpi richiederà sui rifiuti ritirati dall'Appaltatore;
 - il tributo speciale per rifiuti in discarica (L. 549/1995 e smi);
 - i costi relativi all'esecuzione delle analisi sui fanghi prima del loro smaltimento nonché, qualora si rendesse necessario, gli oneri relativi ai trattamenti, anche mirati alla igienizzazione dei fanghi o al miglioramento delle loro caratteristiche, per consentire il riutilizzo finale dei rifiuti oggetto del servizio;
 - i costi relativi all'assistenza e alla direzione continua degli operai con personale idoneo.
2. Sono inoltre da intendersi inclusi nei prezzi di appalto i contributi e gli oneri imposti dalle Leggi e dai regolamenti relativi alle assicurazioni e alle provvidenze per i dipendenti.
3. Nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore si obbliga a:
 - adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie - in particolare quelle antinfortunistiche - al fine di garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In tal senso l'Appaltatore si obbliga ad adottare e ad osservare il Piano Operativo di Sicurezza redatto secondo le normative vigenti; in particolare si dovrà tenere conto di quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda il rischio biologico per lavori su fognature e impianti di depurazione delle acque

reflue;

- eseguire gli interventi richiesti da Prealpi con personale tecnico idoneo - per numero e qualità - e di provata capacità;
- possedere tutte le necessarie autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti oggetto dell'appalto, nonché a dare immediata comunicazione a Prealpi dell'eventuale sospensione o revoca delle suddette autorizzazioni da parte delle Autorità preposte.

4. L'Appaltatore è responsabile della regolarità, ad ogni effetto, degli automezzi adoperati per il trasporto dei rifiuti, nonché della qualifica professionale dei propri addetti al servizio.

5. Sono inoltre a esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le operazioni inerenti il servizio, che devono essere eseguite autonomamente dal personale dell'Appaltatore.

6. Per gli autisti dovrà essere rispettato quanto previsto al co. 4 dell'art. 41 del d.lgs. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria.

ART. 17 - ORGANICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore si obbliga ad impiegare, per l'espletamento delle prestazioni relative all'appalto, un numero di operatori quali/quantitativamente adeguato alle esigenze del servizio. Si obbliga inoltre a garantire la sostituzione dei suddetti operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio e/o il mancato rispetto degli standard qualitativi.

2. Tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato, sia in relazione alle prestazioni da svolgere, sia sulle norme di sicurezza e prevenzione, in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione a quanto specificato nel successivo art. 18.

3. Nel caso Prealpi riscontrasse comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'Appaltatore, potrà esigerne la sostituzione, che dovrà avvenire entro cinque giorni dalla richiesta.

4. Il personale deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, conformemente a quanto disposto nel piano sanitario di cui all'art. 41 del d.lgs. 81/08, redatto a cura e spese dell'appaltatore.

5. L'Appaltatore assume la qualifica di datore di lavoro del personale impiegato nel servizio, ai sensi degli articoli 17 e 18 del d.lgs. 81/08.

ART. 18 - RISCHI E SICUREZZA

1. Il Servizio oggetto del presente capitolato si svolge anche all'interno di impianti di depurazione funzionanti; vengono quindi evidenziati i rischi che, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore dovrà tenere presenti per la salute dei lavoratori e che rendono

necessaria l'attuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza:

- rischio di incendio e scoppio connesso alla produzione e stoccaggio di biogas;
- rischio di esposizione a sostanze nocive dove si impiegano prodotti chimici e reagenti;
- rischio di caduta in vasche a spinta idrostatica ridotta;
- rischio di esposizione a rumore ove operano soffianti e compressori;
- rischio biologico connesso con il trasporto e la depurazione delle acque reflue e il trasporto e trattamento dei fanghi e dei rifiuti.

2. Per quanto riguarda il rischio biologico, si precisa che gli impianti di fognatura, depurazione e sollevamento delle acque reflue rientrano nel campo di applicazione del titolo X del d.lgs. 81/2008, "esposizione da agenti biologici," così come previsto nell'allegato XLIV "Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici", alla voce "7: ATTIVITÀ NEGLI IMPIANTI PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO". Tali impianti di depurazione biologica e di sollevamento (con reflui prevalentemente di origine civile) rientrano nella categoria "Agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nelle comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche".

3. L'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'offerta, dichiara di aver ricevuto informazione sulle condizioni di lavoro in presenza dei rischi sopraccitati e di adottare tutte le misure di protezione necessarie ad evitare rischi per la salute dei lavoratori. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

4. Si precisa altresì che l'accesso alla sede e agli impianti di depurazione è consentito esclusivamente alle persone ed ai mezzi preventivamente autorizzati e alle persone che hanno ricevuto le informazioni sui rischi specifici e sulle norme comportamentali da adottare all'interno della sede e degli impianti, ovvero a quelle delle imprese che hanno sottoscritto i relativi documenti ad attestazione di essere stati edotti sugli stessi rischi nonché sulle norme comportamentali da rispettare. Sarà fatto divieto assoluto di accesso alla sede e agli impianti di Prealpi al personale e ai mezzi non autorizzati e/o diversi da quelli preventivamente comunicati e autorizzati.

5. Per quanto sopra, prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore e i suoi eventuali subappaltatori dovranno comunicare per iscritto a Prealpi:

- a) l'elenco del personale e degli automezzi (con le relative targhe) che saranno impiegati nelle attività oggetto del servizio;
- b) il nominativo del proprio Responsabile Tecnico, professionalmente qualificato, unitamente alla dichiarazione dell'interessato di accettazione dell'incarico.

6. Durante lo svolgimento del servizio il personale dell'Appaltatore dovrà essere dotato di apposita tessera di riconoscimento (corredata di fotografia), contenente le generalità del lavoratore, la data di nascita e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 6 della L. n. 123/2007).

7. L'Appaltatore dovrà eseguire la valutazione di tutti i rischi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 81/2008, con la conseguente elaborazione del documento previsto dalla normativa vigente relativo alle attività svolte nei luoghi oggetto dell'appalto, tenendo conto dei rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro, contenuti anche nei documenti che Prealpi Servizi metterà a disposizione.

8. Il documento relativo alla valutazione dei rischi dovrà essere consegnato a Prealpi Servizi S.r.l. prima della stipula del contratto e comunque 15 (quindici) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione dello stesso.

9. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a Prealpi il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché tutti i nominativi delle altre figure previste dalla normativa e dovrà ottemperare a quanto richiesto dall'art. 26 del d.lgs. 81/2008.

ART. 19 - REQUISITI

1. Fermo restando che le modalità e le condizioni di partecipazione sono stabilite nel Bando di gara e nel disciplinare ad esso complementare, si specifica che, nel contesto del presente appalto, oltre che dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice, il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di idoneità professionali - art. 83, commi 1 e 3, del Codice:
 - a) Iscrizione al Registro della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per l'attività oggetto della presente procedura, ovvero, per le imprese non residenti in Italia, iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
(solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004.
 - b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, come previsto dall'art. 212, co. 5, d.lgs. 152/2006 s.m.i.; in particolare è richiesta l'iscrizione alla Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) e/o, nel caso di trasporto transfrontaliero, Categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in corso di validità e in regola con i versamenti annuali di iscrizione, per il CER 190805 e per la classe adeguata rispetto ai quantitativi, ovvero:
 - Classe E o superiore in caso di partecipazione ad un singolo lotto;

- Classe D o superiore in caso di partecipazione a più lotti.

• Requisiti di capacità economica e finanziaria:

c) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto per il servizio principale, riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi al triennio antecedente la pubblicazione del presente Bando, non inferiore all'importo posto a base di gara per il lotto a cui si partecipa o ad € 1.000.000,00 nel caso di partecipazione a più lotti.

Motivazione: questo limite di accesso alla procedura è motivato dall'entità economica e dalla criticità del servizio in questione che ha il carattere dell'ininterrompibilità ai fini della salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, nonché della salvaguardia del patrimonio aziendale.

• Requisiti di capacità tecniche e professionali:

d) Possesso di autorizzazioni per le attività di recupero e/o smaltimento finale di fanghi (codice CER 19 08 05), con la seguente capacità complessiva minima:

Lotto 1	11.000 ton/anno;
Lotto 2	11.288 ton/anno;
Lotto 3	9.720 ton/anno;
Lotto 4	11.240 ton/anno;

e la/e dichiarazione/i rilasciata dal titolare/i con la quale dichiara, in relazione al periodo contrattuale, di avere la seguente capacità complessiva residua minima da riservare al presente appalto:

Lotto 1	6.600 ton;
Lotto 2	6.773 ton;
Lotto 3	5.832 ton;
Lotto 4	6.744 ton;

Nel caso di aggiudicazione di n. 2 (due) lotti, la capacità complessiva annua e la capacità residua minime saranno date dalla somma dei lotti.

e) Possesso dell'autorizzazione per l'attività di intermediazione, ovvero iscrizione all'Albo dei gestori ambientali nella "Categoria 8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi", necessaria per i casi previsti dall'art. 12, co. 5, del presente Capitolato.

f) Possesso dell'attrezzatura minima necessaria.

A pena di esclusione, il concorrente deve possedere (a titolo reale o di godimento): il numero minimo di containers/cassoni scarrabili, con le caratteristiche previste dall'art. 8 del presente Capitolato, necessari per i servizi previsti dall'Allegato "C", ovvero deve impegnarsi a noleggiare la suddetta attrezzatura entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione; nel

caso di aggiudicazione di 2 lotti, il numero minimo necessario sarà dato dalla somma dei lotti.

- g) Tutti gli impianti di smaltimento/recupero, pena l'esclusione, devono essere certificati ISO 9001:2015 oppure ISO 14001:2015 / EMAS (o ISO precedenti in corso di validità).

ART. 20 - CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Cauzione definitiva: l'aggiudicatario, ai fini della stipula dell'appalto, dovrà prestare la cauzione definitiva nella misura stabilita dalla legislazione vigente. La polizza, nella forma della garanzia autonoma, dovrà prevedere che il pagamento da parte dell'istituto garante, avvenga entro 15 giorni "a semplice richiesta" da parte di Prealpi Servizi Srl. Qualora si profilasse la necessità di ricorrere a proroghe contrattuali, l'Appaltatore dovrà presentare una dichiarazione con la quale l'assicuratore si impegna a proseguire la garanzia durante il periodo di proroga. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

2. Polizze RCT e RC inquinamento: l'aggiudicatario si obbliga - antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto sia stato già stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio - a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne Prealpi da:

- a) **responsabilità civile per danni (RCT)**, a cose e persone, causati a terzi (nel novero dei terzi devono essere espressamente ricompresi Prealpi Servizi Srl ed il suo personale); tale polizza dovrà avere un massimale pari ad almeno € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per ogni sinistro esclusa franchigia, con il limite di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per ogni persona e di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per danni ad animali e/o cose;
- b) **responsabilità per danni ambientali per inquinamento**, con un massimale pari ad almeno € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

La polizza assicurativa è prestata da un'Impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e dovrà:

- i. avere durata non inferiore a quella del contratto;
- ii. prevedere la sua proroga tacita per ulteriori 180 giorni nel caso in cui Prealpi eserciti la facoltà di cui al co. 3 del precedente art. 2;
- iii. contenere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto beneficiario;
- iv. riportare espressamente l'efficacia della stessa, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

ART. 21 - INADEMPIENZE E PENALI

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 22, l'inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore comporta l'applicazione di una penale nella misura indicata nei commi seguenti.

2. **Sospensione del servizio:** qualora l'Appaltatore sospenda il servizio per cause a esso imputabili (con esclusione quindi delle cause di forza maggiore previste da leggi e/o di quelle che dovessero impedire, per sopravvenute disposizioni legislative, il ciclo completo di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto), verrà applicata una penale giornaliera di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre a ogni onere che dovrà essere sopportato da Prealpi per stoccaggio di emergenza, movimentazione e quant'altro del fango.

3. **Mancato rispetto del programma di ritiro e consegna dei cassoni:** qualora l'Appaltatore intervenga con oltre quattro ore di ritardo rispetto all'orario concordato, verrà applicata una penale di € 200,00 (euro duecento/00).

4. **Cassone non conforme** rispetto a quanto stabilito nell'art. 8 (non a tenuta, mancanza/inadeguatezza del sistema di copertura, cassone contaminato da materiali estranei): penale di € 100,00 (euro cento/00);

5. **Mancata sostituzione** del/i cassone/i non conforme/i richiesta da Prealpi: penale di € 150,00 (euro centocinquanta/00) a cassone;

6. **Ritardata esecuzione delle analisi**, di cui al precedente art. 11: penale di € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni singola analisi;

7. Inosservanza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio, ovvero inosservanza delle prescrizioni scritte impartite dal DEC: penale di € 100,00 (euro cento/00) cadauna;

8. Inosservanza delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul lavoro: penale di € 100,00 (euro cento/00) cadauna;

9. Inadempimenti diversi da quelli indicati ai commi precedenti porteranno all'applicazione di una penale compresa tra € 100,00 (euro cento/00) e € 1.000,00 (euro mille/00) per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato alla stazione appaltante e/o a terzi, alla pericolosità del fatto, all'intenzionalità del comportamento dell'Appaltatore, all'eventuale prevedibilità dell'evento, alla recidività.

10. Il DEC dovrà contestare per iscritto, anche a mezzo e-mail, all'Appaltatore, le eventuali inadempienze; l'Appaltatore ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da Prealpi; dal ricevimento della contestazione l'appaltatore avrà 10 (dieci) giorni di tempo per presentare le proprie giustificazioni. Qualora le giustificazioni non fossero presentate o fossero, comunque, ritenute insufficienti, verranno applicate le penali sopra descritte.

11. Le penali potranno essere detratte della prima fattura emessa dall'appaltatore dopo la loro applicazione o prelevate dalla cauzione definitiva; in tal caso l'appaltatore dovrà prontamente, e comunque nel termine di 30 gg., provvedere al reintegro della cauzione.

ART. 22 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Prealpi Servizi Srl può recedere dal contratto in qualunque momento, con le modalità di cui all'art. 109 del Codice.

2. Prealpi Servizi Srl deve recedere dal contratto nel caso previsto dall'art. 48 comma 17 del Codice.

3. Ai sensi dell'art. 108, co. 2, del Codice, Prealpi deve risolvere il contratto quando:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

4. Prealpi può risolvere il contratto in qualsiasi momento senza il riconoscimento di compensi o indennizzi di sorta, oltre che nei casi espressamente previsti dalla normativa, quando:

- a) sono soddisfatte una o più delle condizioni previste nel comma 1 dell'art. 108 del Codice;
- b) venga accertato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del Codice, un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.

5. Fatta salva la valutazione puntuale e concreta dell'inadempimento, possono integrare un grave inadempimento e quindi essere causa di risoluzione del contratto:

- il mancato avvio del servizio entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio, esclusi i casi di forza maggiore;
- la sospensione non concordata del servizio per un periodo superiore a 5 giorni, esclusi i casi di forza maggiore;
- l'abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, siano tali da compromettere il servizio stesso, a giudizio insindacabile della committente;
- l'applicazione di un numero di penali annue, per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori, superiore a 3;
- la grave e/o reiterata inottemperanza alle norme igienico-sanitarie;
- qualsiasi altra deficienza non espressamente contemplata nei precedenti punti, risultante anche da "non conformità", tale da inficiare la qualità del servizio;

- lo smaltimento di rifiuti in siti non autorizzati;
- qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale;
- il subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 105 del Codice;
- la cessione, anche parziale, del contratto;
- transazioni eseguite senza il ricorso alle banche o alla società Poste Italiane S.p.A.;
- violazione del Codice Etico di Prealpi.

6. Ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del Codice, il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

7. In tutti i casi di risoluzione del contratto Prealpi si rivarrà sulla cauzione prestata a garanzia del contratto, per i maggiori costi che dovranno essere sostenuti sino alla naturale scadenza del contratto risolto e per gli altri danni provocati dall'inadempimento, salva l'azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti, qualora la cauzione risultasse insufficiente, e salva ogni altra azione che Prealpi ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 23 - ESECUZIONE IN DANNO

1. In caso di inadempienza dell'appaltatore, Prealpi ha la facoltà di procedere con l'esecuzione in danno o con l'esecuzione diretta, ovvero può far intervenire soggetti terzi in grado di garantire l'esecuzione delle prestazioni.

2. All'appaltatore sarà addebitato il maggior onere sostenuto, in base alla differenza tra quanto fatturato dal terzo intervenuto e l'eventuale importo che sarebbe stato corrisposto all'appaltatore per il medesimo lavoro, oltre alla penale prevista ed all'eventuale maggior danno.

ART. 24 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie tra Prealpi Servizi S.r.l. e l'appaltatore circa l'interpretazione del contratto, la sua applicazione o l'esecuzione dei servizi, che non potessero essere definite

in via bonaria, saranno di competenza del foro di Varese.

2. È escluso il ricorso alla procedura arbitrale.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore:

- a) le spese contrattuali;
- b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- c) le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.

2. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), così come regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 26 - D.LGS. N. 231/2001 E OBBLIGHI DI RISPETTO DEL CODICE ETICO

1. Prealpi è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (ex d.lgs. n. 231/2001) e di un Codice Etico, entrambi pubblicati sul sito aziendale. Con l'accettazione del presente Capitolato, l'appaltatore si impegna al rispetto del Codice Etico della Società e dei principi in esso contenuti.

2. La violazione di quanto sopra indicato comporterà, ai sensi dell'art. 1456, la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 27 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'appaltatore si impegna a non divulgare a terzi le informazioni acquisite presso Prealpi nell'espletamento della fornitura e si impegna altresì ad osservare quanto previsto dal d.lgs. n. 193/2003 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'informativa resa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, da Prealpi Servizi Srl, si trova nel Disciplinare complementare al Bando di gara, al paragrafo 21.

ⁱ **DGR Lombardia X/5269 del 06/06/2016** Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche tecniche stabilite nei singoli provvedimenti di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le categorie 4 e 5, relative al trasporto di rifiuti speciali, ogni fase di trasporto dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali, dal luogo di produzione agli impianti di trattamento/condizionamento e/o al luogo di utilizzo deve essere effettuata con mezzi e/o contenitori a tenuta e nel caso di trasporto con container scoperto, deve essere comunque garantita la copertura del container con telo impermeabile.